

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0227/2002

10 giugno 2002

*

RELAZIONE

sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee (8730/2002 – C5-0254/2002 –2000/0203(CNS))

Commissione per i bilanci

Relatore: Gianfranco Dell'Alba

Relatore per parere (*)

Michiel van Hulst, commissione per il controllo dei bilanci

(*) Procedura Hughes rafforzata

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	6
MOTIVAZIONE	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI (*)	26

(*) Procedura Hughes rafforzata

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 24 novembre 2000 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 279 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee (COM(2000) 461 – 2000/0203 (CNS)).

Nella seduta dell'11 dicembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i bilanci per l'esame di merito e, per parere, a tutte le commissioni interessate (C5-C5-0627/2000).

Nella riunione del 23 novembre 2000 la commissione per i bilanci aveva nominato relatore Gianfranco Dell'Alba.

Nella seduta del 15 dicembre 2000 la Presidente ha comunicato che la commissione per il controllo dei bilanci, competente per parere, sarebbe stata associata all'elaborazione della relazione conformemente alla procedura Hughes rafforzata.

Nelle riunioni del 23 gennaio, 26 febbraio, 21 marzo, 24 aprile, 3 maggio e 16 maggio 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione. Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Nella risoluzione del 29 novembre 2001 il Parlamento europeo aveva chiesto l'apertura della procedura di concertazione a norma dell'articolo 140 del regolamento finanziario.

Con lettera del 28 maggio 2002 il Consiglio ha trasmesso l'orientamento comune in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee (8730/2002).

Nella seduta del 10 giugno 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver ricevuto l'orientamento comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee e di aver deferito tale orientamento alla commissione per i bilanci per l'esame di merito e, per parere, a tutte le commissioni interessate (C5-0254/2002).

In seguito ai tre triloghi (12 marzo, 24 aprile e 28 maggio 2002) e alla concertazione del 4 giugno, la commissione per i bilanci ha esaminato l'orientamento comune del Consiglio e il suo progetto di relazione e nella riunione del 10 giugno 2002 ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Francesco Turchi (vicepresidente), Gianfranco Dell'Alba (relatore), Ioannis Averoff, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Wilfried Kuckelkorn, John Joseph McCartin, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Giovanni Pittella, Esko Olavi Seppänen, Per Stenmarck, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Jorge Salvador Hernández Mollar, Heide Rühle e Michiel van Hulst (membri sostituti).

Il parere della commissione per il controllo dei bilanci è allegato.

La relazione è stata depositata il 10 giugno 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a martedì 11 giugno alle 12.00.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee (8730/2002 – C5-0254/2002 – 2000/0203(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto l'orientamento comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee (8730/2002 – C5-0254/2002),
 - visto il suo parere del 29 novembre 2001¹ sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000)461²),
 - vista la dichiarazione comune del 4 marzo 1975 allegata al trattato,
 - visto l'articolo 140 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0227/2002),
1. accetta le conclusioni della concertazione del 4 giugno 2002 e dichiara chiusa la procedura di concertazione prevista dall'articolo 140 del regolamento finanziario;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale (PV della seduta del 29.11.2001).

² GU C 96 del 27.3.2001, pag. 1.

MOTIVAZIONE

1. Procedura

Sulla base del parere del Parlamento approvato il 29 novembre 2001¹, il Consiglio ha proceduto all'esame dettagliato della proposta modificata al fine di concludere i propri lavori entro la fine di giugno 2002. Grazie alla determinazione della Presidenza spagnola, tale calendario ha potuto essere rispettato.

Da parte sua, in vista dei tre triloghi del 12 marzo, 24 aprile e 28 maggio e della concertazione finale del 4 giugno 2002, la commissione per i bilanci ha costituito un gruppo di lavoro "Regolamento finanziario" cui hanno partecipato i relatori e i relatori ombra dei gruppi politici ed è stato conferito mandato ai relatori riguardo alle varie tappe del negoziato.

Quanto alla procedura "Hughes rafforzata", la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci si sono concentrate sui punti di rispettiva competenza in modo che nella prima fase la decisione finale spettasse alla commissione per i bilanci.

Le disposizioni previste dalla procedura di concertazione convenuta fra le tre istituzioni sulla base della dichiarazione comune del 4 marzo 1975 sono:

(4) La procedura si apre se [...] il Consiglio intende divergere dal parere adottato dal Parlamento europeo.

(5) La concertazione ha luogo in sede di una "commissione di concertazione" che riunisce il Consiglio e dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori della "commissione di concertazione".

(6) Scopo della procedura è cercare un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio.

La procedura dovrebbe svolgersi normalmente durante un lasso di tempo non superiore a tre mesi [...].

(7) Quando le posizioni delle due istituzioni sono sufficientemente vicine, il Parlamento europeo può formulare un nuovo parere; successivamente il Consiglio delibera in modo definitivo.

La procedura si concluderà con la votazione della relazione della commissione per i bilanci prevista nella sessione plenaria di giugno.

2. Progressi conseguiti attraverso la procedura di concertazione

Nel corso del primo trilogio, il relatore aveva chiaramente comunicato al Consiglio che sarebbe stato considerato inaccettabile qualsiasi attacco ai poteri di bilancio del Parlamento ad

¹ A5-0176/2001.

esso conferiti dal trattato o inclusi nell'attuale testo del regolamento finanziario.

Laddove la proposta modificata della Commissione aveva tenuto conto di un grandissimo numero di emendamenti approvati dal Parlamento, il testo della posizione comune del Consiglio faceva segnare, su numerosi punti, un regresso quanto ai poteri del Parlamento.

Sulla base del mandato conferito loro dal gruppo di lavoro, i relatori hanno redatto una lista dei punti chiave, ovverosia una sorta di “minima minimorum” per il Parlamento, che la Presidenza del Consiglio ha negoziato con le delegazioni nazionali sulla base dei compromessi proposti (si veda al riguardo il successivo punto 3).

Al termine dei negoziati, il relatore ritiene che i progressi conseguiti dal Parlamento siano significativi, soprattutto se si tiene conto, da una parte, che il testo della posizione comune era assai in ritardo rispetto agli attuali poteri del Parlamento e, dall'altra, che la procedura prevista dalla dichiarazione del 1975 non pone i due rami dell'autorità di bilancio ad “armi pari”.

Il risultato dei negoziati può quindi essere così riassunto:

Punti che costituiscono un progresso rispetto alla posizione comune:

- estensione del divieto per le istituzioni di accendere prestiti alle agenzie decentrate che percepiscano una sovvenzione da parte del bilancio comunitario;
- BRS: mantenimento della possibilità di emendare i BRS (ad eccezione dei BRS saldi); il Consiglio non può interrompere la procedura unilateralmente;
- riserve: tutte le condizioni di messa in riserva volute dal Parlamento sono state accolte dal Consiglio;
- riserva negativa: mantenimento del testo attuale (importo e procedura) che dà al Parlamento l'ultima parola su tali spese;
- storni e tabelle degli organici: il Parlamento ottiene un diritto di controllo rafforzato sulla flessibilità riconosciuta alle istituzioni per i trasferimenti di stanziamenti in tutte le sezioni del bilancio (tenendo conto del gentleman's agreement) e sulle modifiche delle tabelle degli organici in corso d'anno grazie a una procedura d'informazione e a un diritto di veto alla procedura semplificata;
- agenzie: il Consiglio ha accolto tutte le richieste formulate dal Parlamento da alcuni anni a questa parte: divieto di contrarre prestiti per nuovi edifici, autorizzazione delle tabelle degli organici da parte dell'autorità di bilancio, consultazione del PE sul regolamento finanziario quadro delle agenzie;
- modalità di esecuzione: il PE ottiene la consultazione su tali modalità;
- rifusione/revisione del regolamento finanziario: mantenimento dell'attuale procedura con applicazione della dichiarazione del 1975;
- entrate assegnate: introduzione nel regolamento finanziario della nozione di specificità delle entrate assegnate per sezione di bilancio;
- commenti di bilancio: ritiro della dicitura “aventi carattere indicativo” di questi ultimi introdotta dal Consiglio;
- sovvenzioni (capitolo A-30): introduzione nel regolamento finanziario della possibilità per il PE di introdurre criteri globali di concessione di sovvenzioni con l'impegno della Commissione di tenerne conto nell'esecuzione e del Consiglio di mantenere tale

- possibilità nel futuro regolamento quadro;
- accesso ai documenti: introduzione del riferimento all'articolo 276 del trattato come unico riferimento;
- revisione contabile interna: trasmissione di tutte le relazioni di revisione contabile all'autorità di scarico.

Punti in ritardo rispetto all'attuale regolamento finanziario:

- soppressione della possibilità per il Parlamento di emendare i BRS saldi.

3. Compromessi proposti dal Parlamento sui punti chiave

3.1. Parte COBU:

- **Prestiti immobiliari:** *articolo 14 (testo del Consiglio modificato)*

1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
2. Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 4, la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica ***nonché gli organismi di cui all'articolo 190 che ricevono una sovvenzione a carico del bilancio*** non possono accendere prestiti.

- **BRS saldi:** *articolo 15 (testo del Consiglio modificato)*

1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.
2. Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura di lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 34. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie delle Comunità.
3. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo a norma dell'articolo 37. In tal caso, il progetto preliminare di bilancio rettificativo deve essere presentato dalla Commissione entro il 15 aprile dell'esercizio in corso.

- **Storni:**

articolo 22

1. Ogni istituzione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da titolo a titolo ***entro il limite complessivo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio***, da capitolo a capitolo e da articolo a articolo.
2. ***Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni***

informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. In caso di ragioni debitamente giustificate adottate dall'uno o dall'altro ramo dell'autorità di bilancio, ai sensi della procedura di cui all'articolo 24, le istituzioni non procedono allo storno.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23 riguardanti la Commissione.

articolo 23 (testo del Consiglio modificato dall'emendamento 37)

1. La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:
 - a) storni all'interno degli articoli e storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo;
 - b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo **entro il limite complessivo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio**;
 - c) per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della sua decisione. *In caso di ragioni debitamente giustificate adottate dall'uno o dall'altro ramo dell'autorità di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 24, la Commissione si astiene dal procedere allo storno.*

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti al paragrafo 1, lettere **b) e c)**.

- **Riserva per aiuti di urgenza:** *articolo 26 (testo del Consiglio modificato)*

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAOG, sezione "garanzia", dei Fondi strutturali e della ricerca sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della seconda parte.
2. Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per le operazioni di prestiti e di garanzia dei prestiti accordati dalla Comunità a paesi terzi e della riserva per aiuti di urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio, su proposta della Commissione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull'utilizzazione di tali riserve, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano la proposta di storno della Commissione.

- **BRS:**

articolo 37 (testo del Consiglio modificato)

1. In caso di **necessità** o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, la Commissione **può presentare** progetti preliminari di bilancio rettificativo.

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

2. Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta al Consiglio qualsiasi progetto preliminare di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere alle domande di progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.
3. L'autorità di bilancio delibera tenendo conto dell'urgenza.

articolo 38

1. Qualora gli sia stato presentato un progetto di bilancio rettificativo, il Consiglio **stabilisce un progetto di bilancio rettificativo a norma dell'articolo 35**.
2. Gli articoli 35 e 36 si applicano ai bilanci rettificativi, tranne che per il calendario. Detti bilanci devono essere giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

● **Riserve:** *articolo 43 (testo del Consiglio modificato)*

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo "stanziamenti accantonati". Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:
 - a) mancanza di base di atto per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio;
 - b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti **o alla possibilità di eseguire, nell'osservanza di una sana gestione finanziaria, gli stanziamenti** iscritti alle linee interessate.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 24.

2. In caso di gravi difficoltà di esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo "stanziamenti accantonati". L'autorità di bilancio decide in merito a tali storni conformemente all'articolo 24.

● **Riserva negativa:** *articolo 44 (testo del Consiglio modificato)*

La sezione della Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a **500** milioni di euro. Questa riserva, che è iscritta in un titolo **o in un capitolo** specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento. Il

ricorso alla riserva negativa richiede l'accordo preventivo dei due rami dell'autorità di bilancio.

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 22, 23 e 25. **La proposta di storno, indipendentemente dalla natura degli stanziamenti iscritti in riserva, può avvenire a partire dalle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o da atti adottati a loro norma verso spese derivanti obbligatoriamente dai trattati e viceversa.**

- **Commenti di bilancio:** articolo 46, paragrafi 1 e 2 (testo del Consiglio)

1. Il bilancio presenta:

1) nello stato riassuntivo delle entrate e delle spese:

- a) le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio interessato;
- b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio $n - 2$;
- c) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio in oggetto;
- d) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;
- e) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio $n - 2$;
- f) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso degli esercizi precedenti;
- g) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione;

2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1, con i commenti appropriati a ogni sottodivisione, nonché con le scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.

Le previsioni degli importi annuali degli stanziamenti di pagamento necessari per gli esercizi successivi in relazione agli stanziamenti d'impegno dell'esercizio figurano, a titolo indicativo, in uno scadenario inserito nei commenti del bilancio.

- **Agenzie:** articolo 46, paragrafo 1, punto 3), lettera (d) (testo del Consiglio modificato)

- d) una tabella dell'organico che fissa **per ogni organismo di cui all'articolo 190 che riceva una sovvenzione a carico del bilancio** il numero dei posti per grado e per categoria.

Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente.

- **Tabelle dell'organico:** articolo 47 (testo del Consiglio modificato dagli emendamenti 37 e 57)

1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, costituisce, per ciascuna istituzione o organismo, un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta

oltre detto limite.

Ogni istituzione o organismo può tuttavia procedere a modifiche della tabella dell'organico fino a concorrenza del **10%** dei posti autorizzati, tranne che per i gradi A1, A2 e A3, a due condizioni:

- non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno, e
- non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma del presente paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. In caso di ragioni debitamente giustificate adottate dall'uno o dall'altro ramo dell'autorità di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 24, le istituzioni non procedono alle modifiche.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

- **Sovvenzioni:** *articoli 107, 108, 112 e 115 (Progetto di dichiarazione)*

Le tre istituzioni prendono atto dell'intenzione della Commissione di presentare un regolamento quadro in cui i criteri globali di selezione e di concessione possono essere specificati dall'autorità di bilancio. Esse si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per perseguire tale obiettivo.

- **Procedura di concertazione:** *articolo 183 (testo dell'attuale articolo 140)*

Ogni tre anni, o ogni qualvolta ciò sia necessario, il **Parlamento e il Consiglio esaminano il presente regolamento alla luce di una proposta della Commissione.**

I relativi regolamenti di modifica sono adottati dal Consiglio, ***secondo la procedura di cui all'articolo 279 del trattato CE e all'articolo 183 del trattato Euratom***, previo ricorso alla procedura di concertazione, se il Parlamento europeo lo richiede.

- **Regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità:** *articolo 184 (testo del Consiglio modificato)*

1. La Commissione, ***in consultazione con il Parlamento e il Consiglio e previo parere della Corte dei conti***, stabilisce un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.

3.2. *Parte COCOBU:*

(17) Il presente regolamento deve ottemperare agli obblighi imposti dall'articolo 279, *lettera c*, del trattato, determinando competenze e responsabilità degli ordinatori, del contabile e del revisore interno. ***Il revisore interno è un controllore finanziario ai sensi dell'articolo 279 del trattato CE.***

La responsabilità degli ordinatori deve essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrate e di spese eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui devono rispondere anche, se del caso, mediante procedura disciplinare. Di conseguenza, la responsabilità degli ordinatori deve essere rafforzata con la soppressione dei controlli preventivi centralizzati e, in particolare, da un lato, del visto preventivo del controllore finanziario sulle operazioni di entrata e di spesa e, dall'altro, della verifica della quietanza liberatoria da parte del contabile.

Il contabile deve restare incaricato della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Deve assumere la gestione della tesoreria, la tenuta della contabilità ed essere incaricato della compilazione degli stati finanziari delle istituzioni.

Il revisore interno deve esercitare le proprie funzioni secondo le norme internazionali pertinenti relative alla revisione contabile. Tale funzione deve essere destinata a fornire all'istituzione ragionevoli garanzie sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo messi in opera dagli ordinatori.

Il revisore interno non deve essere implicato nelle operazioni finanziarie. Non deve esercitare funzioni di controllo di tali operazioni preventivo rispetto alle decisioni degli ordinatori, funzione che deve spettare esclusivamente all'ordinatore.

(38) ***(Soppresso)***

Articolo 19

(Proposta iniziale: articolo 17, paragrafo 2)

1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.
2. L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.
3. ***I gruppi politici al Parlamento europeo dichiarano e specificano qualsiasi entrata proveniente da fonti diverse dal bilancio generale. Tale obbligo si estende agli organi dotati di personalità giuridica che sono finanziati o amministrati integralmente o in parte dai gruppi politici, che si avvalgono delle loro attrezzature o che svolgono attività per loro conto su base non commerciale.***

Articolo 28
(Proposta iniziale: Articolo 26)

1. Le proposte presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria **e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.**
2. Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato delle deliberazioni sulla base legale.
3. **La Commissione stabilisce i criteri che le consentono di determinare se una proposta legislativa è tale da agevolare o ostacolare la sana gestione finanziaria e se è suscettibile di dare adito a irregolarità e frodi. La Commissione analizza ogni proposta legislativa in funzione di questi criteri e inserisce i risultati di tale analisi nella scheda finanziaria.**

Articolo 50
(Proposta iniziale: Articolo 47)

La Commissione riconosce alle altre istituzioni **e all'OLAF** i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

Articolo 52
(Proposta iniziale: Articolo 49)

1. Qualsiasi agente finanziario non può adottare alcun atto d'esecuzione del bilancio in cui i propri interessi e quelli delle Comunità potrebbero essere in conflitto. Qualora ciò si verificasse, l'agente è tenuto ad astenersi e ad informarne l'autorità competente.
2. **Sussiste conflitto di interessi allorché un agente finanziario che interviene nell'ambito dell'esecuzione del bilancio può attribuirsi o attribuire a persone che gli sono apparentate o alle quali è legato in altra maniera vantaggi diretti o indiretti oppure allorché l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni è compromesso per altre ragioni.**

Articolo 56
(Proposta iniziale: Articolo 53)

1. Le decisioni che affidano funzioni d'esecuzione agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, contengono tutte le disposizioni atte a garantire la trasparenza delle attività eseguite e prevedono necessariamente quanto segue:

- a) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni **trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi**, conformi rispettivamente alle disposizioni dei Titoli V e VI;
 - b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;
 - c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendiconto che consentano di accertare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e riflettano nei conti delle Comunità l'effettiva misura di tale utilizzazione;
 - d) un revisione contabile esterna indipendente.
 - e) **un accesso pubblico all'informazione di livello analogo o superiore a quello previsto dalla regolamentazione comunitaria.**
2. La Commissione può riconoscere l'equipollenza fra i sistemi di controllo e di contabilità nonché fra le procedure di aggiudicazione degli appalti degli organismi nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e le proprie regole, tenendo conto delle norme internazionalmente riconosciute.
3. La Commissione provvede periodicamente alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni *delegate*. **Quando procede ai propri controlli, tiene conto dell'equipollenza dei sistemi di controllo rispetto ai propri sistemi. A marzo e a settembre di ogni anno, la Commissione trasmette un consuntivo della situazione all'autorità di bilancio.**

Articolo 86
(Proposta iniziale: Articolo 81)

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato di quanto segue:

- a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
- b) valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo interno relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.
- c) **verificare l'indipendenza professionale delle revisioni contabili interne effettuate sotto la responsabilità degli ordinatori delegati.**

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni *e, se del caso, in loco, anche negli Stati membri e nei paesi terzi.*
3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili.
4. *Il revisore interno presenta alla sua istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna, che indica il numero e il tipo di revisioni interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni. La relazione è pubblicata dall'istituzione.*
5. *Ogni istituzione è tenuta a esaminare se eventuali raccomandazioni formulate nelle relazioni annuali di revisione contabile interna delle altre istituzioni potrebbero essere applicabili ai propri sistemi di gestione e di controllo.*
6. *Il revisore interno trasmette la sua relazione annuale di revisione contabile interna all'autorità di scarico.*

Articolo 87

(Proposta iniziale: Articolo 82)

Regole particolari relative al revisore interno sono emanate dall'istituzione *previo parere della Corte dei conti. Tali regole sono elaborate in conformità delle pertinenti norme internazionali* in modo da garantire *la totale* indipendenza della sua funzione *e stabilirne la responsabilità.*

Se il revisore interno ha la qualifica di funzionario o altro agente, impegna la propria responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e dalle modalità d'esecuzione.

CAPO 8 BIS (NUOVO)

CORREZIONI FINANZIARIE

Articolo 87 bis (nuovo)

1. ***Gli Stati membri sono in prima istanza responsabili di indagare sulle irregolarità e di procedere alle correzioni finanziarie richieste in relazione con le irregolarità individuali o sistemiche.***
2. ***Se, dopo aver completato le necessarie verifiche, la Commissione conclude che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono a norma del paragrafo 1 o che vi sono gravi carenze nei sistemi di gestione e di controllo che potrebbero portare a irregolarità sistemiche, la Commissione sospende i pagamenti in questione e, indicando le proprie ragioni, invita lo Stato membro a presentare le sue osservazioni e, se del caso, effettuare le correzioni finanziarie entro una specifica scadenza e in conformità con le pertinenti disposizioni della normativa di base in vigore.***
3. ***Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano all'intero bilancio.***

Articolo 88

(Proposta iniziale: Articolo 83)

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 103 e 168, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

- a) gli appalti immobiliari,
 - b) gli appalti di forniture,
 - c) gli appalti di lavori,
 - d) gli appalti di servizi ***intellettuali e non intellettuali***.
2. Il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Articolo 93

(Proposta iniziale: Articolo 88)

1. Sono esclusi dalla partecipazione ad un appalto i candidati o gli offerenti:

- a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
 - b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
 - c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni appaltanti;
 - d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;
 - e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
 - f) che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.
2. I candidati o offerenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1.
 3. ***I candidati o gli offerenti che si trovino in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 sono iscritti a tal fine in un elenco comunicato a tutti i servizi della Commissione e agli Stati membri.***

Articolo 94 bis (nuovo)

Ogni istituzione costituisce una banca dati centrale contenente i dati relativi ai candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94. Tale base di dati ha il solo scopo di assicurare la corretta applicazione degli articoli 88 e 89. Ogni istituzione ha accesso alle banche dati delle altre istituzioni.

Articolo 145
(Proposta iniziale: Articolo 130)

1. ***(Soppresso)***
2. La Corte dei conti comunica all'istituzione interessata qualsiasi osservazione che, a suo avviso sia tale da figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.

L'istituzione interessata dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

Le relazioni speciali accompagnate dalle risposte delle istituzioni *interessate* sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

Le relazioni speciali sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee unitamente alle* risposte delle istituzioni *interessate*.
3. I pareri di cui ***all'articolo 248, paragrafo 4, del trattato CE e all'articolo 180 bis, paragrafo 4, del trattato Euratom, sono*** pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, accompagnati da eventuali commenti delle istituzioni interessate.

Articolo 146
(Proposta iniziale: Articolo 131)

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto ***o rifiuta di dare atto*** entro il 30 aprile dell'anno n + 2 alla Commissione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvi la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 147
(Proposta iniziale: Articolo 132)

1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese delle Comunità, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo delle Comunità descritti nel bilancio finanziario *(il resto soppresso)*.
2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di cui agli articoli 275 del trattato CE e 179 bis del trattato Euratom. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'esecuzione del bilancio, *a norma dell'articolo 276 del trattato CE*.
4. *Acquisito nel nuovo regolamento finanziario*

OLAF

(Il PE intende mantenere un capitolo specifico sull'OLAF)

OGGETTO	POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO (10 APRILE 2002)
Articolo 1 (preminenza del regolamento finanziario sulle regolamentazioni settoriali)	Approvato (articolo 2 del regolamento finanziario e articolo 1 delle norme di esecuzione)
Inserimento di un nuovo articolo 4 bis (interessi sui mezzi propri considerati come introiti)	Approvato (articolo 5, paragrafo 4, del regolamento finanziario)
Articolo 8, paragrafo 2, a) (definizione degli "impegni praticamente conclusi")	Approvato parzialmente (articolo 9, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
Articolo 15 (estensione del ruolo dell'euro all'esecuzione e alla presentazione di rendiconti)	Approvato parzialmente/presentazione di rendiconti (articolo 16 del regolamento finanziario)
Articolo 17, paragrafo 1, comma 1 (formulazione più dettagliata)	Approvato parzialmente (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento finanziario)
Articolo 17, paragrafo 1, nuovo comma 3 bis) (struttura di accettazione per gli introiti stanziati)	Approvato parzialmente (articolo 18, paragrafo 3, del regolamento finanziario)
Articolo 18, paragrafo 2 (trattamento delle imposte)	Approvato (articolo 20, paragrafo 2, del regolamento finanziario e articolo 15 delle norme di esecuzione)
Introduzione di un nuovo articolo 21 bis) (informazione dell'autorità di bilancio sui trasferimenti)	Approvato (articolo 17 delle norme di esecuzione)
Articolo 21, paragrafo 1, comma 1 e 2 (procedura di trasferimento – Commissione – margine di flessibilità e termine di informazione)	Approvato parzialmente/termine di informazione di tre settimane (articolo 23, comma 1, c), del regolamento finanziario)
Inserimento di un nuovo articolo 25 bis) (iscrizione della prevenzione delle frodi e delle irregolarità finanziarie sulle schede finanziarie)	Approvato parzialmente (articolo 20 delle norme di esecuzione)
Articolo 25 (formulazione più dettagliata dei principi di economia, di efficienza e di efficacia)	Approvato parzialmente/testo iniziale rivisto per maggiore chiarezza e precisione (articolo 27 del regolamento finanziario)
Articolo 26 (definizione di scheda finanziaria)	Ampiamente approvato (articolo 28 del regolamento finanziario e articolo 20 delle norme di esecuzione)
Articolo 27, paragrafo 2, comma 2 (pubblicazione provvisoria del bilancio)	Ampiamente approvato (articolo 21 delle norme di esecuzione)
Introduzione di un nuovo articolo 29 bis) (iscrizione sul bilancio degli organismi decentralizzati)	Respinto; maggiore coinvolgimento degli organismi decentralizzati nella procedura di bilancio generale prevista dai nuovi articoli 32 e 190)

Articolo 40, paragrafo 2 (norme di iscrizione in riserva da parte dell'autorità di bilancio in caso di difficoltà di esecuzione)	Approvato parzialmente/decisione dell'autorità di bilancio (articolo 43, paragrafo 2 del regolamento finanziario)
Articolo 43, paragrafo 3 (allegato al bilancio contenente un elenco di tutti gli organismi il cui piano degli effettivi è approvato dall'autorità di bilancio)	Approvato parzialmente (non sotto forma di allegato al bilancio, bensì di elenco nell'articolo 241 delle norme di esecuzione)
Articolo 49 (definizione di conflitto d'interessi)	Approvato (articolo 51 del regolamento finanziario)
Articolo 49 (definizione di conflitto d'interessi)	Approvato parzialmente (articolo 29 delle norme di esecuzione)
Inserimento di un nuovo articolo 49 bis (fissazione di una scadenza precisa per il pagamento)	Approvato parzialmente (norme di applicazione), (scadenza diversa - 60 giorni invece di 30)
Articolo 50, paragrafi 2 e 3 (dettagli riguardanti l'esteriorizzazione)	Tenuto parzialmente in considerazione (articolo 53 del regolamento finanziario e 30 delle norme di esecuzione)
Articolo 51 e inserimento di un nuovo articolo 51 bis) (formulazione, esteriorizzazione)	Ampiamente approvato, tranne garanzia di Stato (articoli 55-56 del regolamento finanziario)
Inserimento di un nuovo articolo 55 bis) (istituzione = ordinatore)	Approvato (articolo 59, paragrafo 1 del regolamento finanziario)
Articolo 57, paragrafo 1 (formulazione più dettagliata delle disposizioni relative all'ordinatore delegato)	Approvato parzialmente (articolo 60 del regolamento finanziario)
Articolo 57, paragrafo 3 (particolari riguardanti il resoconto dell'ordinatore)	Approvato parzialmente (articolo 60, paragrafo 7 del regolamento finanziario)
Inserimento un nuovo articolo 57 bis) (norme minime di controllo interno)	Ampiamente approvato (articolo 60, paragrafi 4, 5, 6 del regolamento finanziario e articolo 40 delle norme di esecuzione)
Articolo 58, paragrafo 1, b) (riorganizzazione delle mansioni del contabile)	Approvato (articolo 61, comma 1, f) del regolamento finanziario)
Articolo 58, paragrafo 1, c) (riorganizzazione delle mansioni del contabile)	Ampiamente approvato (già coperto dall'emendamento 77)
Inserimento un nuovo articolo 58, paragrafo 1, c bis) (riorganizzazione delle mansioni del contabile)	Ampiamente approvato (articolo 61, comma 1, b) del regolamento finanziario)
Articolo 58, paragrafo 1, comma 2 (riorganizzazione delle mansioni del contabile)	Ampiamente approvato (articolo 61, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
Articolo 59 (formulazione più dettagliata delle disposizioni riguardanti gli amministratori di anticipi)	Approvato parzialmente (articolo 63 del regolamento finanziario e 57 delle norme di esecuzione)
Articolo 62, paragrafi 2 e 3 (particolari relativi agli atti redatti dall'ordinatore in funzione di istruzioni esplicite)	Approvato parzialmente (articolo 61 delle norme di esecuzione) (ma già coperto dallo Statuto del personale e dalla Carta degli ordinatori)

Inserimento un nuovo articolo 62 ter) (irregolarità finanziarie)	Approvato parzialmente (articolo 66, paragrafo 4 del regolamento finanziario)
Correzione del numero di sessione	Approvato (regolamento finanziario)
Introduzione di un nuovo punto c bis) nell'articolo 64 (caso di cattiva condotta di un amministratore di anticipi)	Approvato (articolo 66, d) del regolamento finanziario)
Articolo 67 (aggiunta della messa a disposizione delle risorse proprie)	Ampiamente approvato (articolo 71, paragrafo 2 del regolamento finanziario)
Articolo 68 (formulazione e soppressione del ricorso all'autorità gerarchica in casi sospetti di rinuncia del debito)	Ampiamente approvato (articolo 72, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
Articolo 72 (particolari riguardanti la nozione di legalità)	Approvato (articolo 78, comma 1, c) del regolamento finanziario)
Inserimento di un nuovo articolo 72 bis) (mansioni dell'ordinatore prima di registrare un obbligo giuridico)	Approvato (articolo 78, paragrafo 2 del regolamento finanziario)
Capitolo 6 (formulazione/creazione di una sezione 3 bis)	Ampiamente approvato
Articolo 75, paragrafo 1, comma 1 (contabilizzazione dei vari tipi di pagamento)	Ampiamente approvato (articolo 81, paragrafo 2 del regolamento finanziario)
Articolo 75, paragrafo 2 (soppressione delle disposizioni relative agli interessi maturati dal prefinanziamento)	Approvato
Articolo 78 (soppressione/relazione sull'esecuzione del bilancio)	Approvato (regolamento finanziario)
Articolo 83, paragrafo 1, d) (distinzione fra contratti di servizio "intellettuali" e "non intellettuali")	Approvato (articolo 104, paragrafo 4 delle norme di esecuzione)
Articolo 84, paragrafo 1 (soppressione della disposizione relativa alla sospensione di procedure irregolari)	Approvato (regolamento finanziario)
Articolo 85, paragrafo 4 (soppressione del riferimento alle specificazioni)	Approvato (regolamento finanziario)
Articolo 89, paragrafo 1, b) (aggiunta dell'esclusione degli offerenti che non forniscono le informazioni richieste)	Ampiamente approvato (articolo 94, b) del regolamento finanziario)
Articolo 89, paragrafo 2 (inserimento nella lista nera degli offerenti esclusi)	Ampiamente approvato (articolo 120 delle norme di esecuzione)
Articolo 90 (formulazione/durata dell'esclusione)	Ampiamente approvato (articolo 95 del regolamento finanziario)
Articolo 91, paragrafo 2, b) (inclusione dell'impatto ambientale nella definizione di offerta economica più conveniente)	Ampiamente approvato (articolo 124, paragrafo 2 delle norme di esecuzione)
Articolo 95, paragrafo 1 (formulazione, rinuncia di procedura)	Ampiamente tenuto in considerazione (articolo 100 del regolamento finanziario)

Articolo 96 (formulazione, sicurezza)	Ampiamente approvato (articolo 101 del regolamento finanziario e articoli 136-139 delle norme di esecuzione)
Inserimento un nuovo articolo 96 bis) (base di dati sugli offerenti esclusi)	Ampiamente approvato (articolo 120 delle norme di esecuzione)
Inserimento di un nuovo articolo 96 ter (sospensione dell'esecuzione in caso di irregolarità)	Ampiamente approvato (articolo 102 del regolamento finanziario)
Articolo 98 (riferimento esplicito alle direttive, soppressione delle riserve per RELEX)	Parzialmente approvato (riferimento esplicito alle direttive, articolo 104 del regolamento finanziario)
Articolo 101 (definizione di sovvenzioni)	Ampiamente approvato (articolo 102 del regolamento finanziario)
Articolo 115 (contenuto degli stati finanziari)	Ampiamente approvato (articolo 120-121 del regolamento finanziario)
Articolo 117 (scadenario per la presentazione degli stati finanziari provvisori)	Ampiamente approvato (articolo 127 del regolamento finanziario)
Articolo 118 (scadenario per la presentazione degli stati finanziari definitivi)	Parzialmente approvato (articolo 128, paragrafo 1 del regolamento finanziario)
Dopo l'articolo 119 (aggiunta di un nuovo capitolo "Informazioni sull'esecuzione del bilancio")	Approvato con una formulazione diversa (regolamento finanziario)
Inserimento un nuovo articolo 119 bis) (spostare l'articolo 78)	Ampiamente approvato (articolo 130 del regolamento finanziario)
Articolo 120, paragrafo 2 (armonizzazione delle norme contabili da parte del contabile della Commissione/formulazione)	Ampiamente approvato (articolo 132 del regolamento finanziario)
Articolo 120, paragrafo 5 (aggiunta di correzioni contabili)	Approvato (articolo 134, paragrafo 2 del regolamento finanziario)
Articolo 121, paragrafo 2 (correzioni contabili, formulazione)	Approvato (articolo 135 del regolamento finanziario)
Inserimento di un nuovo articolo 121 bis (sistema IT)	Ampiamente approvato (articolo 193 delle norme di esecuzione)
Articolo 142, paragrafo 4 (soppressione delle correzioni finanziarie)	Approvato (articolo 157 del regolamento finanziario)
Articolo 157 (creazione di disposizioni armonizzate per gli uffici europei)	Ampiamente approvato (articolo 172 del regolamento finanziario)
Articolo 158 (cfr. emendamento 208 e disposizioni relative ai trasferimenti)	Ampiamente approvato (articolo 173 del regolamento finanziario)
Allegato: elenco degli organismi di cui all'emendamento 21	Parzialmente approvato (articolo 241 delle norme di esecuzione)

10 giugno 2002

PROGETTO DI PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per i bilanci

sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee
(8730/2002 – C5-0254/2002 –2000/0203(CNS))

Relatore per parere (*): Michiel van Hulten

(*) Procedura Hughes rafforzata)

PROCEDURA

Nella riunione dell'11 ottobre 2000 la commissione per il controllo dei bilanci ha nominato relatore per parere Michiel van Hulten.

Nella riunione del 10 giugno 2002 ha esaminato il progetto di parere e ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Herbert Bösch (presidente f.f.), Paulo Casaca (vicepresidente), Michiel van Hulten (relatore per parere), Ioannis Averoff (in sostituzione di Jean-Louis Bourlanges), María Antonia Avilés Perea, Juan José Bayona de Perogordo, Mogens N.J. Camre, Rijk van Dam (in sostituzione di Jeffrey William Titford), Gianfranco Dell'Alba, Helmut Kuhne, John Joseph McCartin (in sostituzione di Brigitte Langenhagen), Emmanouil Mastorakis (in sostituzione di Eluned Morgan), Juan Andrés Naranjo Escobar (in sostituzione di Christopher Heaton-Harris, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Heide Rühle (in sostituzione di Bart Staes), Ole Sorensen, Gabriele Stauner, Kyösti Tapio Virrankoski (in sostituzione di Antonio Di Pietro) e Terence Wynn (in sostituzione di Michel-Ange Scarbonchi).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il 29 novembre 2001 il Parlamento ha approvato (procedura Hughes rafforzata - commissione per i bilanci e commissione per il controllo dei bilanci) la relazione Dell'Alba sulla rifusione del regolamento finanziario. Nella risoluzione chiedeva l'apertura della procedura di concertazione (istituita dalla dichiarazione comune del 1975) nel caso in cui il Consiglio intendesse discostarsi dal testo approvato dal PE. La Commissione ha presentato la sua proposta modificata il 21 dicembre 2001. Il Consiglio ha avviato agli inizi del 2002 l'esame della proposta modificata, stante che la Presidenza spagnola aveva espresso il desiderio di concludere tale dossier entro la fine del proprio mandato.

In vista della concertazione i due relatori hanno lavorato in stretta collaborazione. Sulla base degli emendamenti approvati dal PE essi hanno stilato l'elenco dei punti ("key points and other points") relativi agli aspetti di rispettivo interesse delle due commissioni da affrontare in sede di negoziato. D'altra parte è stato costituito un gruppo di lavoro "regolamento finanziario" cui hanno partecipato i relatori, i presidenti e altri membri ("relatori ombra") delle due commissioni per occuparsene nell'ambito del negoziato e preparare le riunioni del trilatero. Ciascuna delle due commissioni ha avuto scambi di opinioni in merito alle posizioni negoziali. Lo stesso è avvenuto in seno al gruppo di lavoro. Le riunioni del trilatero si sono svolte il 12 marzo, il 24 aprile e il 28 maggio 2002. Il gruppo di lavoro e ciascuna commissione sono stati tenuti informati circa l'andamento del negoziato (si vedano i documenti di lavoro del vostro relatore del 15 aprile 2002 - PE 305.681 e del 15 maggio 2002 - PE 315.765). Il Consiglio, da parte sua, ha elaborato il 3 maggio un "documento provvisorio" relativo alla posizione comune. La riunione di concertazione si è svolta il 4 giugno a Lussemburgo.

I relatori sono stati incaricati sia dalle rispettive commissioni sia dal gruppo di lavoro di indicare alla Presidenza del Consiglio che il Parlamento europeo non avrebbe potuto dare il suo accordo al risultato del negoziato, se ciò avesse avuto come conseguenza una riduzione degli attuali poteri e prerogative del Parlamento stesso. Il vostro relatore ritiene che rispetto al testo della posizione comune su numerosi punti siano stati compiuti progressi con l'accettazione delle proposte del PE, ovvero:

- una definizione del conflitto d'interessi degli attori finanziari /revisori interni nell'esercizio delle loro funzioni
- l'inclusione di una disposizione per rafforzare la trasparenza, la non discriminazione e impedire il conflitto d'interessi in sede di aggiudicazione degli appalti e di concessione di sovvenzioni
- una disposizione per garantire l'accesso pubblico all'informazione riguardante il funzionamento delle agenzie e organismi incaricati dalla Commissione di compiti di esecuzione
- il rafforzamento del controllo da parte della Commissione dell'esecuzione di compiti delegati
- la costituzione da parte delle istituzioni di liste nere di candidati o aggiudicatari di appalti pubblici in cui figurino quelli esclusi per motivi di frode, mancato rispetto del contratto, ecc.
- l'inclusione da parte della Commissione nella "scheda finanziaria" di informazioni sulle misure esistenti o da prendersi per prevenire rischi di frode e irregolarità.

Quanto alle soluzioni concordate sui due punti essenziali per la commissione per il controllo dei bilanci, cioè l'informazione del Parlamento nell'ambito della procedura di scarico e la questione della revisione contabile interna, esse sono, a giudizio del vostro relatore, sufficienti. Nel primo caso l'articolo 276 del trattato costituisce l'unico riferimento per l'informazione che la Commissione è tenuta a fornire al Parlamento. Riguardo alla revisione contabile interna è previsto che il revisore interno presenti una relazione annuale all'istituzione sui vari tipi di revisione effettuata, sulle raccomandazioni formulate e sull'esito dato a tali raccomandazioni e che tale informazione venga trasmessa all'Autorità di scarico.

In conclusione, il vostro relatore propone di accettare le conclusioni della concertazione del 4 giugno e di invitare la commissione per i bilanci a proporre al Parlamento di dichiarare chiusa tale procedura.